

Rev.del 3 febbraio 2011

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
"POLIEFUN – ENTE FORMAZIONE UNIVESITARIA"

TITOLO I

Articolo 1 Denominazione – Sede

È costituita l'associazione denominata POLIEFUN acronimo di Ente Formazione Universitaria, di seguito denominata POLIEFUN.

POLIEFUN non ha scopo di lucro.

POLIEFUN ha sede legale presso FEDERAZIONE ANIMA (Via Scarsellini 13, Milano) e sede operativa presso il Politecnico di Milano.

Il Consiglio direttivo può deliberare di trasferire l'indirizzo della sede legale.

TITOLO II

Articolo 2 Oggetto e Scopo

L'Associazione ha per oggetto:

1. il supporto dei corsi universitari del Politecnico di Milano nell'ambito del corso di laurea di Ingegneria dei Materiali;
2. Facilitare le relazioni a scopo di ricerca per l'innovazione e per problematiche scientifiche in genere, tra le aziende partecipanti ed il Politecnico di Milano;
3. Favorire l'avanzamento culturale del settore del trattamento delle superfici;
4. Favorire l'inserimento di giovani laureati nel mondo industriale attivo nel settore.

Articolo 3 Soci

Sono soci di POLIEFUN tutti i soggetti con o senza personalità giuridica che vogliono sostenere e partecipare alle iniziative di POLIEFUN.

I soci si dividono in tre categorie: Fondatori, Ordinari e Finanziatori.

Soci Fondatori sono quei soci che aderiscono ad POLIEFUN entro 12 mesi dalla costituzione della stessa.

Gli Enti di diritto pubblico soci Fondatori o Ordinari dell'Associazione non saranno tenuti al versamento del contributo annuale deciso dall'Assemblea ma potranno versare contributi il cui importo sarà stabilito dai medesimi in autonomia.

I Soci Ordinari sono tutti i soggetti che intendono sostenere e partecipare alla attività e iniziativa che costituiscono l'oggetto associativo.

I Soci Finanziatori sono quelli che contribuiscono in forme diverse rispetto alla corresponsione della quota associativa al finanziamento di POLIEFUN e che il Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei soci ordinari o fondatori, decide, a titolo onorifico, di ammettere all'associazione.

I soci finanziatori partecipano alle riunioni dell'assemblea e hanno voto consultivo, non possono ricoprire cariche associative.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono obbligati a corrispondere ad POLIEFUN le quote annuali il cui importo è deciso dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare forme di contribuzione diverse su proposta del Consiglio Direttivo per alcuni soci.

La domanda di adesione del nuovo Socio all'associazione è rivolta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione del nuovo socio.

La domanda di adesione deve essere redatta su modulo predisposto dall'Associazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.

Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, anche a mezzo referendum. Il parere del Consiglio Direttivo deve essere comunque espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 4 Recesso ed esclusione

I Soci cessano di fare parte dell'Associazione per recesso, esclusione e decadenza.

L'associato è obbligato per due anni dall'accettazione della domanda di adesione alla corresponsione della quota associativa.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera del Consiglio Direttivo venga espressa nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

I soci possono recedere con preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza del contratto associativo che ha durata biennale

L'iscrizione, ad ogni scadenza, si considera tacitamente rinnovata per un biennio, qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

L'esclusione da POLIEFUN è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- grave danno morale o materiale all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo e dei regolamenti di esecuzione emanati,

L'esclusione del socio non sospende o annulla l'obbligo di pagamento della quota associativa fino alla scadenza del biennio.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dall'Associazione né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci che non abbiano corrisposto regolarmente la quota associativa sono esclusi dalla partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali di POLIEFUN fino a che non abbiano provveduto al pagamento.

TITOLO III

Articolo 5 Fondo comune – Esercizio finanziario

Il fondo comune è costituito dalle quote corrisposte dai soci e da e da ogni altra fonte di entrata di POLIEFUN. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio deve essere approvato entro i sei mesi dalla scadenza dell'anno successivo.

TITOLO IV

Articolo 6 Organi – Costituzione – Funzionamento - Poteri

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea,
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente
- d) - il/i vice Presidente/i
- e) - il Comitato Tecnico Scientifico,
- f) - il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) - il Presidente Onorario.

Articolo 7

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata in Italia dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione può essere richiesta da un terzo degli associati al Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea si può svolgere anche utilizzando sistemi di videoconferenza specificandosi tale modalità nella convocazione.

Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità – il cui accertamento grava sul Presidente – che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione; di intervenire in tempo reale e partecipare alla votazione.

L'Assemblea in tali casi si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno 2/3 del totale dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che figurano regolarmente iscritti nell'elenco soci e che hanno regolarmente pagato i contributi.

Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Nessun socio può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da una persona scelta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato scelto tra gli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti ad eccezione delle delibere relative alle modifiche di statuto per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci.

Il Comitato Tecnico Scientifico partecipa con parere consultivo alla discussione in assemblea sulle materie di propria competenza.

Articolo 8

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed eleggerlo.
- c) determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione su proposta del Comitato Tecnico Scientifico della Associazione;
- d) ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei soci;
- e) ammontare dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di soci;
- f) elezione del Presidente, avvalendosi del parere del Rettore del Politecnico di Milano
- g) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) eventuale determinazione del compenso agli organi sociali, inclusa la remunerazione dei consiglieri con incarichi e compresa la remunerazione dei membri del Comitato Tecnico;
- i) modifiche del presente Statuto;
- j) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- k) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- l) nomina e poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un minimo di cinque a un massimo di nove consiglieri tra i quali dovranno figurare almeno tre membri nominati tra i soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno almeno un vice Presidente.

Il vice Presidente più anziano esercita temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno, ed anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, salvo i casi di urgenza in cui il tempo di preavviso è di quarantotto ore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico può partecipare con parere consultivo alla discussione in Consiglio direttivo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) approva i regolamenti interni;
- b) esamina le domande degli associandi;
- c) propone all'Assemblea l'ammontare dei contributi annuali dovuti dai soci ;
- d) predispone ed adotta il programma formativo in linea con gli scopi dell'Associazione e predispone i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- e) predispone i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

- f) elegge il/i vice Presidente/i su proposta del Presidente;
- g) adotta tutti gli atti di amministrazione finanziaria;
- h) assume il personale, ne determina i compiti ed il relativo trattamento economico;
- i) propone all'Assemblea i casi di recesso, esclusione e decadenza dei soci.
- j) nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico della Associazione

Articolo 11

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) è il rappresentante e responsabile legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un massimo di otto membri nominati dalla Assemblea di cui almeno tre nominati su indicazione del Rettore del Politecnico di Milano.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico eleggono nel loro ambito un Presidente.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica due anni.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) assiste l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo nella determinazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- b) assiste il Consiglio Direttivo nella determinazione dei contenuti scientifici dei programmi di attività dell'Associazione, sulla base delle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- c) assiste il Consiglio Direttivo nella predisposizione ed adozione del programma formativo e didattico dell'Associazione a supporto dei corsi di laurea del Politecnico di Milano nell'ambito del corso di laurea in ingegneria dei materiali.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I Revisori durano in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 14

Il Presidente Onorario riveste tale carica a titolo puramente onorifico e non esercita funzioni operative.

TITOLO V

Articolo 15 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento di POLIEFUN è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri e le attribuzioni e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio di POLIEFUN verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96 e successive modifiche.

TITOLO VI

Articolo 16 Disposizioni finali

Qualora non fosse possibile raggiungere in via amichevole una definizione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione in relazione all'interpretazione, all'applicazione e/o validità del presente Statuto, le controversie stesse saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dell'ordinamento nazionale.